

LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1954, N. 1¹

Determinazione dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige²

Art. 1

Ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso organi ed uffici della Regione o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in Lire 3.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, ed in Lire 5.000 per gli estranei alle medesime.³

Art. 2

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1 può essere concesso, mediante deliberazione della

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 8 gennaio 1954, n. 1.

³ Comma dapprima modificato dall'art. 11, comma 1, della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 26 aprile 1968, n. 6.

Giunta Regionale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno mensile corrisposto a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di Lire 35.000.

Art. 3

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopralluoghi compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sorto parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado VI della gerarchia statale. Qualora gli stessi, anche su percorsi serviti da ferrovia o da altri servizi di linea, si avvalgano di altri mezzi di trasporto, verrà loro corrisposta un'indennità di Lire 36 al chilometro.⁴

Art. 4

Non può essere attribuito ad un medesimo componente e segretario di più organi collegiali, che sia funzionario di una pubblica amministrazione, un numero di partecipazioni alle riunioni di tali organi superiore a 10 in ogni mese.

Tale limitazione non è operante qualora la retribuzione dei componenti di un organo collegiale regionale sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza.

⁴ Comma integrato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26 aprile 1968, n. 6.

Art. 5

Qualora il trattamento economico dei componenti gli organi collegiali regionali di cui all'art. 1 sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari di tali organi spetta il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico per i componenti gli organi collegiali risulti differenziato in rapporto alla funzione od alla carica; in tal caso, ai segretari degli organi compete il trattamento meno elevato.

Art. 6⁵

Per esigenze di carattere eccezionale, che non possono essere soddisfatte con l'opera del personale regionale, la Giunta regionale può deliberare di affidare speciali studi interessanti i servizi da essa dipendenti, od incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica, a persone particolarmente competenti estranee all'Amministrazione regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale, in relazione all'importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, nonché alla preparazione ed alla fama della persona incaricata, determina il compenso globale, tenendo conto delle tariffe professionali in vigore. L'incarico di consulenza può - in relazione alla complessità del lavoro da svolgere - assumere carattere continuativo: in questo caso viene fissato un compenso mensile il cui limite massimo non può superare la somma di Lire

⁵ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 26 aprile 1968, n. 6.

200.000. L'incarico continuativo non può superare l'anno finanziario ed è rinnovabile per non più di due anni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata ad affidare incarichi ad enti, società, istituti o uffici specializzati, gruppi di esperti, per consulenze, studi e ricerche nelle materie attribuite alla competenza della Regione nonché in quelle per le quali sia intervenuta una delega di esercizio di funzioni da parte dello Stato. Le modalità di svolgimento di ogni incarico ed il compenso da corrispondere per lo stesso sono determinate mediante apposita convenzione, tenuto conto dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di conferimento dell'incarico, viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I consulenti sono tenuti a rimettere per iscritto all'Amministrazione regionale il risultato degli Studi o ricerche o una relazione sull'attività svolta durante lo svolgimento della consulenza.

Art. 7

La Giunta regionale può deliberare che a componenti di organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione regionale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni, comitati in genere, per lavori di breve durata, che abbiano per oggetto l'esame, o la trattazione di problemi d'interesse regionale.

A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dall'art. 3.

Art. 8

Al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto in apposito capitolo di spesa della rubrica Assessorato per le finanze.

Art. 10

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.
